



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

Seduta del 16 novembre 2021 Audizione sul deflusso ecologico

On. Presidente,

Onorevoli Senatori,

desidero innanzitutto ringraziarvi per l'opportunità di rappresentare, in sede di audizione innanzi a questa autorevole Commissione, l'applicazione del Deflusso ecologico nel territorio del Distretto delle Alpi Orientali avendo cura di fornire le necessarie informazioni sul territorio di competenza, il quadro normativo, regolatorio e procedurale entro cui si è operato e le iniziative in campo per il prossimo periodo, in una prospettiva di breve - medio termine.

A tal fine, si rimette la presente relazione.

Sommario

Inquadramento territoriale.....	2
Inquadramento normativo nazionale.....	3
Inquadramento normativo europeo.....	3
Le procedure EU PILOT 6011/2014/ENVI e 7304/2015/ENVI.....	4
Iniziative ministeriali a riscontro dei procedimenti PILOT.....	5
Iniziative assunte alla scala distrettuale.....	6
Cenni sulle attività di verifica e sperimentazione ad oggi intraprese.....	7
Prospettive di breve-medio termine.....	9



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI


Inquadramento territoriale

Il Distretto idrografico delle Alpi Orientali, caratterizzato da una superficie complessiva di circa 35.000 Km², interessa quattro diversi ambiti amministrativi:

- la Provincia Autonoma di Trento
- la Provincia Autonoma di Bolzano
- la Regione Veneto
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

E' formato da 14 bacini fluviali. Dodici di essi afferiscono al Mare Adriatico (Adige, Brenta-Bacchiglione, bacino scolante nella laguna di Venezia, Sile, Piave, pianura tra Piave e Livenza, Livenza, Lemene, Tagliamento, bacino scolante nella laguna di Marano-Grado, Isonzo, Timavo-Levante) mentre due (Drava e Slizza) sono tributari del bacino del Danubio.

Il distretto delle Alpi Orientali è anche distretto internazionale, ricadendo parte del bacino del fiume Isonzo e parte del bacino del Timavo-Levante in territorio sloveno.



Il territorio distrettuale



Inquadramento normativo nazionale

Il concetto di “Deflusso Minimo Vitale” (DMV), antesignano del più moderno concetto di “deflusso ecologico” è stato introdotto per la prima volta nel quadro legislativo italiano dalla **Legge 183/1989**. L’art. 3 comma 1 lettera i), individua, infatti tra gli obiettivi della pianificazione di bacino anche la *“razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (omissis) garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi”*.

Il concetto di DMV ritorna, ancorché in forma implicita, nella **Legge 36/1994** (cosiddetta “Legge Galli”) la quale all’art. 3 dispone che le derivazioni siano regolate *“in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”*.

Il Ministero dell’Ambiente, con **Decreto del 28/07/04**, detta linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale, precisando che il DMV *“rappresenta una portata di stretta attinenza del piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque”*.

In tempi più recenti il **Decreto legislativo 152/2006**, all’art. 95, conferma che *“Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.”*

Inquadramento normativo europeo

La **Direttiva 2000/60/CE**, emanata a fine 2000, ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- raggiungere lo stato ambientale “buono” per tutte le acque e comunque impedirne l’ulteriore deterioramento; per le acque superficiali lo stato ambientale si dettaglia nello “stato chimico” e nello “stato ecologico”; per le acque sotterranee lo stato ambientale è definito attraverso lo “stato quantitativo” e lo “stato chimico”.

Lo strumento di pianificazione che la direttiva individua per il raggiungimento di tali obiettivi è il Piano di gestione delle acque, elaborato a scala di distretto idrografico per la prima volta nel 2009 e successivamente aggiornato con cadenza sessennale.

Successivamente all’emanazione della direttiva la Commissione Europea nel 2012, attraverso il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Water Blueprint Strategy)” ha fatto emergere l’importanza che la gestione quantitativa della risorsa idrica riveste nel raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

E' infatti con questo piano che viene ufficialmente introdotto il concetto di deflusso ecologico (in inglese ecological flow o e-flow), definito come quel *“volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari”*.

La necessità di formare più solide basi conoscitive per la determinazione del deflusso ecologico ha indotto la Commissione Europea a promuovere nel 2015 la pubblicazione, nell'ambito della Common Implementation Strategy, di un'apposita linea guida (*CIS Guidance Document n. 31 – Ecological Flow in the implementation of the Water Framework Directive*) dedicata a tale tema.

La linea guida definisce il deflusso ecologico come quel regime idrologico coerente con il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva per i corpi idrici superficiali naturali (non deterioramento dello stato esistente, raggiungimento dello stato buono nei corpi idrici superficiali naturali, coerenza con gli standard e gli obiettivi delle aree protette).

Le principali indicazioni contenute nella linea guida si possono così riassumere:

- la progressiva e graduale implementazione della disciplina del deflusso ecologico attraverso opportune misure da parte degli Stati Membri, prevedendo il completo recepimento delle raccomandazioni entro il secondo ciclo di pianificazione;
- l'aggiornamento degli strumenti normativi e pianificatori nazionali funzionale a considerare le diverse componenti del regime idrologico naturale, superando dunque il concetto di deflusso minimo legato alla definizione di una soglia, e legando la definizione dei deflussi ecologici ai requisiti biologici in relazione agli obiettivi della DQA e delle Direttive Uccelli e Habitat (BHD);
- la necessità di valutare gli impatti ecologici dovuti alle alterazioni idrologiche mediante indicatori biologici adeguatamente sensibili a tali alterazioni;
- la necessità di sviluppare un più attento controllo dei prelievi delle acque superficiali e sotterranee quale fondamentale presupposto per proteggere e ripristinare i deflussi ecologici mediante i processi di autorizzazione e la revisione dei permessi.

Le procedure EU PILOT 6011/2014/ENVI e 7304/2015/ENVI

Dopo la redazione dei Piani di gestione delle Acque, avvenuta nel 2009, la Commissione Europea ha aperto, nei confronti dell'Italia, due distinte procedure PILOT.

La prima (caso EU PILOT 6011/14/ENVI) riguardava gli impianti per la produzione di energia idroelettrica localizzati nei bacini idrografici dei fiumi Tagliamento, Oglio e Piave (successivamente la procedura si è però estesa all'intero territorio nazionale); in tale contesto le Autorità comunitarie palesavano il dubbio che il solo rispetto del DMV, individuato secondo le diverse discipline regionali, non fosse in realtà sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque e delle direttive “Habitat” e “Uccelli”.

La seconda procedura EU PILOT (EU PILOT 7304/15/ENVI) riguardava più ampiamente l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE. Tra i numerosi rilievi mosse alle Autorità italiane la Commissione Europea confermava l'avviso che le procedure autorizzative dei prelievi attualmente in vigore in Italia fossero prive di un meccanismo di valutazione degli impatti potenziali dei prelievi a livello di bacino idrografico e di un'appropriata considerazione degli impatti cumulativi e che dunque non potessero garantire il rispetto degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque.



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Lamentavano, da ultimo, la mancanza di adeguate normative per migliorare il coordinamento della governance della risorsa idrica, quantomeno a livello di bacino e/o distrettuale.

Iniziative ministeriali a riscontro dei procedimenti PILOT

Per dare concreto riscontro ai rilievi avanzati dalla Commissione Europea con le procedure PILOT sopra richiamate, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha assunto nel 2017 due importanti provvedimenti:

- con decreto n. 29/STA della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque sono state emanate *“Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali”*;
- con decreto n. 30/STA della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque sono state invece emanate le *“Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici”*.

Scopo di queste ultime linee guida è dunque quello di dettare indirizzi metodologici volti ad assicurare che la quantificazione operativa dei DMV avvenga coerentemente con l'esigenza di garantire nei corsi d'acqua il deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della DQA.

Gli **obiettivi chiave** si possono così riassumere:

- Tener conto della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità ecologico dei corpi idrici, evolvendo da un unico valore soglia del DMV ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il principio del “paradigma delle portate naturali” (il mantenimento di un regime simile a quello naturale favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti).
- Identificare univocamente la scala spaziale di riferimento per il DMV, considerando quale elemento base un tratto esteso non più del corpo idrico superficiale.
- In caso di modifica dei parametri già standardizzati, devono essere programmate idonee attività di sperimentazione, che assicurino l'integrazione del contestuale monitoraggio ambientale e idrologico (continuità dell'osservazione).
- I nuovi metodi devono rendere esplicito il livello di confidenza per consentire la distinzione tra i casi in cui è opportuno applicare metodologie più evolute da casi in cui è possibile ed economicamente sostenibile utilizzare approcci più speditivi.

Le linee guida hanno infine rilevato la necessità di procedere con gradualità e continuità all'implementazione della rete di monitoraggio idrologico, in misura adeguata alle necessità.

I provvedimenti ministeriali emanati del febbraio 2017 hanno demandato alle Autorità di bacino distrettuali il compito di porre in essere nei territori di competenza contenuti ed indicazioni delle linee guida nazionali.

Deve essere evidenziato che l'emanazione di tali provvedimenti ed il successivo recepimento da parte delle Autorità di bacino distrettuali ha consentito, insieme ad altre iniziative, la definitiva archiviazione dei procedimenti PILOT già richiamati.



Iniziative assunte alla scala distrettuale

Con specifico riguardo all'attuazione della direttiva ministeriale n. 30/STA sul deflusso ecologico, l'Autorità di bacino distrettuale ha provveduto a costituire un apposito Gruppo di lavoro formato dalle Regioni e Province Autonome, dalle rispettive Agenzie di protezione ambientale e dai più rappresentativi portatori di interesse sulle molteplici tematiche coinvolte (industria e produzione idroelettrica, agricoltura ed irrigazione, ambiente).

Esito di tale lavoro è stata l'elaborazione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali", sinteticamente "Direttiva Deflussi Ecologici", successivamente approvata con delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017.

La Direttiva Deflussi ecologici persegue lo scopo, coerentemente ai desiderata della Commissione Europea e delle Autorità ministeriali, di individuare un approccio metodologico unitario per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale, finalizzato dunque ad assicurare il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.

La metodologia si fonda su una "formula", chiamata "metodo distrettuale di riferimento" che mette in relazione il deflusso ecologico con le caratteristiche idrologiche, morfologiche e naturalistiche del sito ove il prelievo viene esercitato.

$$DE = K \times P \times M \times Q_{media}$$

Dove:

- Q_{media} rappresenta la portata media annua alla sezione interessata dall'opera di captazione
- K rappresenta il cosiddetto *fattore di protezione*, individuato in funzione della tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino sotteso dalla sezione di prelievo
- P è il fattore di *protezione naturalistica* e tiene conto delle eventuali locali esigenze di tutela naturalistica dettate dalla presenza di aree protette (parchi naturali, Rete Natura 2000, ...)
- M è il *fattore di modulazione temporale* che modula il rilascio coerentemente al regime idrologico tipico del sito.

La definizione del metodo distrettuale di riferimento rappresenta solo il primo, ancorchè importante passo del processo di recepimento delle linee guida comunitaria e nazionale.

In accordo col principio di gradualità ed incrementalità auspicato da tali linee guida, la Direttiva Deflussi Ecologici ha fissato ulteriori e significative fasi applicative da attuare nel quadriennio 2018-2021 legate alla necessità di:

- avviare, sul territorio distrettuale, specifiche attività sperimentali funzionali alla verifica ed eventuale affinamento dei parametri che concorrono a formare il metodo di riferimento distrettuale; tale attività di verifica e sperimentazione è peraltro espressamente prevista dal decreto direttoriale n. 30/STA della competente direzione ministeriale;



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

- meglio caratterizzare, anche in termini sito-specifici, il deflusso ecologico sulla base del quadro conoscitivo derivante dagli esiti delle attività di monitoraggio e controllo delle derivazioni idriche, secondo le modalità disciplinate dalle diverse Amministrazioni.

La Direttiva ha comunque fissato che per le nuove istanze di prelievo, cioè per le istanze presentate a partire dal 1° luglio 2018, si applichi la disciplina sul deflusso ecologico e quindi gli obblighi di rilascio siano computati attraverso il metodo distrettuale di riferimento.

Per quanto riguarda i prelievi in atto la Direttiva dispone che:

- qualora i prelievi risultino non significativi (cioè non siano causa dello scadimento del buono stato ambientale o non siano di ostacolo al suo raggiungimento), continua ad applicarsi la disciplina in materia di deflusso minimo vitale, come già individuata da Regioni e Province Autonome;
- qualora i prelievi risultino significativi, è data la possibilità ai titolari delle concessioni, d'intesa con le autorità concedenti, di promuovere apposite sperimentazioni per la valutazione sito-specifica del deflusso ecologico, eventualmente finalizzandola, ricorrendone i presupposti, alla individuazione di un diverso regime dei rilasci commisurati al raggiungimento del potenziale ecologico o di obiettivi ambientali meno rigorosi.

Ai medesimi titolari la direttiva riconosce anche la possibilità di predisporre una proposta di piano di implementazione comprensivo delle misure di carattere gestionale e/o strutturale da porre in atto per conseguire, attraverso il rilascio del deflusso ecologico, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale con i relativi fabbisogni economici. Il piano di implementazione, previa valutazione di conformità ai principi ed agli obiettivi della direttiva quadro acque, è integrato nel programma delle misure del Piano di gestione 2022-2027.

Con l'avvio del nuovo ciclo pianificatorio la Direttiva prevede che a questi prelievi sia applicata la disciplina sul deflusso ecologico, salvo gli eventuali perfezionamenti conseguenti alla fase di verifica e sperimentazione sviluppata nel periodo transitorio 2018-2021.

La direttiva detta anche specifiche indicazioni sugli approcci metodologici da applicare nell'esercizio delle attività di verifica e sperimentazione, assegnando preferenza ai cosiddetti "metodi idraulico/habitat"; tali metodi consentono di rapportare il deflusso ecologico alla disponibilità ed alla integrità degli habitat fluviali presenti a valle delle derivazioni.

Cenni sulle attività di verifica e sperimentazione ad oggi intraprese

In attuazione delle indicazioni dettate dalla "Direttiva Deflussi Ecologici", numerose sono state le iniziative sperimentali avviate sul territorio distrettuale.

Si tratta di iniziative in parte promosse da Soggetti istituzionali, ed in particolare dalle Autorità concedenti (Provincia Autonoma di Trento, Regione Veneto, Autorità di bacino), in parte messe a punto da utilizzatori della risorsa idrica (Consorzio di bonifica "Piave" ed Enel Green Power). Se ne richiamano gli aspetti fondamentali:

- **Attività promosse dalla Provincia Autonoma di Trento.** Un primo insieme di attività è stato promosso dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento attraverso la stipula con l'Università di Trento di una "*Convenzione per lo sviluppo e l'applicazione della Metodologia MesoHABSIM all'interno della Provincia di Trento*". La sperimentazione interessa ben otto siti fluviali del



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

territorio distrettuale delle Alpi Orientali (torrenti Rabiola, Rabbies, Vermigliana, Noce a Marilleva e Noce a Dimaro, Vela, Fersina e Grigno), tutti collocati in area montana.

- **Attività promosse dalla Regione Veneto e da ARPAV.** L'attività promossa dalla Regione Veneto e da ARPAV focalizza la propria attenzione su due tratti caratteristici e significativi del fiume Piave e del fiume Brenta; sono infatti i tratti collocati a valle di importanti derivazioni irrigue consortili; anche tale attività di sperimentazione utilizza approcci idraulico-habitat e in particolare il metodo MesoHABSIM. Rilievi in campagna e applicazione tecnico-operativa del metodo MesoHABSIM sono condotti dall'Università di Trento, in collaborazione con ARPAV- Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio. Il progetto prevede la collaborazione del Consorzio di Bonifica Piave, del Consorzio di Bonifica Brenta, e di ENEL, anche funzionale ad assicurare appropriati rilasci dalle rispettive opere di captazione.
- **Attività promosse dal Consorzio di bonifica Piave.** Anche il Piano di monitoraggio messo in atto dal Consorzio di bonifica "Piave" utilizza metodologie idraulico-habitat; le aree oggetto di analisi sono tre (a valle dello sbarramento di Fener, a monte dello sbarramento di Nervesa, a valle dello sbarramento di Nervesa), collocate in corrispondenza dei principali manufatti di prelievo; sono altresì indagati, a supporto, le componenti biotiche attraverso l'utilizzo di indicatori di qualità biologica (EQB) e le componenti morfo-idrauliche (IQM e IARI).
- **Attività promosse dall'Autorità di bacino.** L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali partecipa all'attività di verifica e sperimentazione attraverso una convenzione sottoscritta con il Politecnico di Torino e l'Università di Trieste. Lo studio è finalizzato alla calibrazione e validazione della metodologia MesoHABSIM nelle aree di pianura e risorgiva. Il piano sperimentale dello studio, appena avviato, sarà costituito da una fase iniziale di raccolta e analisi di dati in 9 siti di studio, seguita dalla validazione dei modelli statistici di distribuzione delle 12 specie di fauna ittica selezionate. I modelli così costruiti verranno implementati e resi disponibili a tutti gli utilizzatori della metodologia MesoHABSIM e al personale degli enti pubblici coinvolti nella gestione ambientale dei corsi d'acqua all'interno del territorio dell'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali.
- **Attività promosse da Enel Green Power.** Le attività di sperimentazione condotte da Enel Green Power riguardano tratti fluviali collocati a valle di dodici opere di presa idroelettriche del territorio distrettuale, caratterizzate da diverse taglie del bacino sotteso.
 - 1) fiume Brenta allo sbarramento di Mignano (località Campolongo - VI)
 - 2) fiume Piave nel tratto a valle del lago di Pieve di Cadore (località Perarolo - BL)
 - 3) fiume Piave alla traversa di Soverzene (località Soverzene - BL)
 - 4) fiume Piave allo sbarramento di Busche (località Busche - BL)
 - 5) torrenteCordevole alla traversa di "La Stanga" (località La Stanga - BL)
 - 6) fiume Adige allo sbarramento di Zevio (località Zevio - VR)
 - 7) Rio Pettorina (località Malga Ciapela - BL)
 - 8) torrenteBordina (località Agordo - BL)
 - 9) torrente Sarzana (località Agordo -BL)
 - 10) torrenteBiois (località Canale d'Agordo)
 - 11) torrente Posina (località Posina - VI)



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

12) torrente Posina (località Stancari - VI)

Il piano sperimentale adottato prevede la valutazione di alcuni degli indicatori dello stato ecologico già previsti dalla normativa nazionale, alla quale si affianca la valutazione di scenari di disponibilità di habitat con metodiche eco-idrauliche.

Va evidenziato che la fase esecutiva delle attività di sperimentazione sopra sommariamente richiamate si è sviluppata nel corso di annate idrologiche anormalmente ricche d'acqua; questa circostanza ha impedito di studiare, nell'ambito dei protocolli sperimentali, i regimi idrologici più siccitosi e lo stato delle biocenosi e degli habitat corrispondenti; al tempo stesso il perdurante stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19 ha determinato un rallentamento delle attività di rilievo e di campionamento. Ne consegue che, alla data attuale, la gran parte delle attività di sperimentazione sono ancora in itinere.

Prospettive di breve-medio termine

Nell'attuale fase di chiusura del secondo ciclo di pianificazione, tenuto anche conto delle specifiche indicazioni della Direttiva Deflussi Ecologici e delle iniziative di sperimentazione e studio sin qui avviate in tema di deflusso ecologico, si possono prefigurare i seguenti scenari di breve-medio termine:

Prosecuzione/integrazione delle attività sperimentali sul territorio distrettuale

E' necessario dare completamento, nel prossimo quadriennio (2022-2025) alle attività di verifica e sperimentazione già avviate sul territorio distrettuale; è anche utile procedere allo sviluppo di nuovi protocolli sperimentali con priorità ai siti fluviali di pianura, funzionali a "ri-tarare" eventualmente i parametri del metodo distrettuale di riferimento, ovvero a morfologie fluviali non ancora sufficientemente indagate.

Applicazione della Direttiva Deflussi Ecologici

Si conferma la piena applicazione della Direttiva Deflussi ecologici per le nuove istanze di derivazione.

Per i **prelievi significativi già in atto** (sono significativi quei prelievi il cui esercizio può risultare pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal Piano di gestione delle acque), l'applicazione della disciplina sul deflusso ecologico è sospesa qualora le tratte fluviali interessate siano sede di attività di sperimentazione (il rilascio dalle opere di prelievo concorre allo sviluppo delle attività di sperimentazione).

Per i **prelievi significativi in atto che abbiamo individuato un piano di implementazione** di interventi strutturali/non strutturali, l'applicazione della disciplina del deflusso ecologico è subordinata alla graduale realizzazione di tale piano (si assume che il risparmio di portata conseguente ad interventi di efficientamento debba tradursi in un pari incremento dei rilasci a valle delle opere di presa);

I titolari di **prelievi significativi** che non abbiano presentato alcun piano di implementazione e le cui tratte fluviali interessate non siano sede di attività di sperimentazione sono assoggettati all'obbligo di rilascio del deflusso ecologico secondo principio di gradualità (cioè mediante rilasci gradualmente crescenti per raggiungere i valori dettati dal metodo distrettuale di riferimento entro il 2025).



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Sono fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate sulla base dei criteri dettati dall'art. 4.5 della Direttiva Quadro Acque (non fattibilità tecnica degli obblighi di rilascio ovvero sproporzione dei costi).

Protocollo di collaborazione tra Autorità di bacino distrettuale, Regione Veneto, ANBI Veneto ed Enel Green Power per attività congiunte nel quadriennio 2022-2025

I bacini idrografici ricadenti all'interno della Regione Veneto, e segnatamente Piave e Brenta-Bacchiglione, presentano una interconnessione tra i diversi usi della risorsa idrica (idroelettrico, irriguo e turistico-ricreazionale) particolarmente complessa. Tale condizione determina ormai ricorrentemente situazioni di forte conflittualità nell'uso della risorsa, soprattutto nella stagione estiva, quando cioè il regime di magra delle aste fluviali viene a coincidere con la massima idro-esigenza.

Su tali premesse l'Autorità di bacino e la Regione Veneto si sono fatte promotrici di una proposta di protocollo di intesa che impegna i soggetti sottoscrittori (Enel Green Power ed ANBI Veneto oltre alla Regione Veneto ed all'Autorità di bacino) a dare compimento, secondo competenza, alle seguenti attività:

- prosecuzione/integrazione delle attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico sulla rete idrografica regionale
- definizione/aggiornamento del bilancio idrico ed idrogeologico
- predisposizione ed attuazione dei piani di implementazione per la graduale applicazione del deflusso ecologico
- elaborazione ed attuazione dei piani di gestione delle siccità.

Ad ultimazione delle attività sopra sinteticamente richiamate sarà possibile addivenire al consolidamento del quadro conoscitivo in tema di deflusso ecologico, per la sua coerente applicazione sul territorio distrettuale.